

## TRIBUNALE DI TRANI

R.G. YYY/XXII

## Il Giudice

sciogliendo la riserva che precede;

letti gli atti ed i verbali di causa;

visto gli esiti dell'attività istruttoria espletata in particolare la Consulenza Tecnica di Ufficio espletata dall'ing SEMPRONIO e depositata in data 9.10.2017;

ritenuto in considerazione della tempistica e dell'alea del giudizio che possa essere formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa, che impregiudicata ogni valutazione in relazione al merito della controversia, possa condurre alla definizione della causa in termini più celeri;

premesso che gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno per l'importo di 9.800,00 euro per danni subiti a causa dei lavori di ristrutturazione e sopraelevazione effettuati dal CAIO, committente delle opere materialmente realizzate dalla GAIA di Petronio; il CAIO chiede il rigetto del ricorso poiché non sussisterebbe il nesso eziologico tra i danni lamentati ed i lavori effettuati e poiché, comunque, in base al contratto di appalto, l'impresa godeva di ampia autonomia nella realizzazione delle opere, tale da rendere estraneo il committente dalla vicenda; la GAIA di Petronio ha chiesto il rigetto della domanda di risarcimento per assenza di nesso eziologico tra i danni lamentati e i lavori effettuati, chiedendo, comunque di essere manlevata dalla TIZIA Assicurazioni; detta compagnia ha eccepito l'inammissibilità della chiamata diretta dell'assicuratore da parte degli attori, l'inoperatività della polizza in relazione ai lavori e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda;

ritenuto, a fini conciliativi, valutando gli opposti interessi delle parti ed gli esiti dell' istruttoria svolta, che possa essere formulata la seguente proposta: ovvero, il pagamento da parte della TIZIA Assicurazione quale garante della GAIA di Petronio della somma di euro 3.120,00 corrispondente all'importo di euro 5.425,00 determinato dal CTU per i danni subiti, considerata la vetustà delle parti danneggiate, detratto l'acconto di euro 2.305,00 già versato dalla compagnia di assicurazioni;

ritenuto, quanto alle spese legali sostenute dall'attore che le stesse devono essere compensate per metà in considerazione della riduzione dell'importo della domanda, mentre la restante metà può essere quantificata, tenuto conto della fase sia di ATP che di merito, sia del valore effettivo della controversia e dell'attività espletata, in euro 843,00 per la fase cautelare ed in euro 1.134,00 per la fase di merito, corrispondente a complessivi euro 1.977,00, oltre oneri accessori, da porre a carico della TIZIA Assicurazione quale garante della GAIA di Petronio; compensazione integrale delle spese tra CAIO e gli attori.

Letto l'art. 185 bis e 91, comma 1, c.p.c.

P.Q.M.

Formula la seguente proposta conciliativa : il pagamento da parte della TIZIA Assicurazione quale garante della GAIA di Petronio in favore degli attori della somma di euro 3.120,00 ,

spese legali compensate per metà, pagamento da parte della TIZIA Assicurazione quale garante della GAIA di Petronio in favore degli attori della restante metà delle spese legali quantificata in complessivi euro 1.977,00, oltre oneri accessori; compensazione integrale delle spese tra CAIO e gli attori;

avverte le parti che in caso di accoglimento della domanda in misura non inferiore alla proposta le spese maturate successivamente alla formulazione della proposta stessa potranno essere poste a carico della parte che detta proposta ha rifiutato senza giustificato motivo;

fissa per la comparizione delle parti e la verifica delle posizioni delle medesime in ordine alla proposta suestesa, l'udienza del .....;

Si comunichi.

Trani, X.X.XXVII

Il Giudice Dott.ssa JJJJJ